



# **COMUNE DI PADOVA**

## **REGOLAMENTO**

### **DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 27.06.2011  
(Modificato l'art. 3 con sentenza del TAR n. 01583/2011 REG. RIC.)  
Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza del  
Consiglio Comunale n. 29 del 06.06.2017  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 10.12.2018  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 17.05.2021

<b>INDICE</b> .....	pag. 2
Articolo 1 - Istituzione dell'imposta.....	pag. 3
Articolo 2 - Presupposto dell' imposta.....	pag. 3
Articolo 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari.....	pag. 3
Articolo 4 – Esenzioni.....	pag. 3
Articolo 5 - Misura dell'imposta.....	pag. 4
Articolo 6 - Obblighi del gestore.....	pag. 4
Articolo 6 bis – Locazioni Brevi.....	pag. 5
Articolo 6 ter - Disposizione sugli Agenti contabili.....	pag. 6
Articolo 7 – Versamenti.....	pag. 6
Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento.....	pag. 6
Articolo 9 – Sanzioni.....	pag. 7
Articolo 10 - Riscossione coattiva.....	pag. 7
Articolo 11 – Rimborsi.....	pag. 7
Articolo 12 – Contenzioso.....	pag. 8
Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali.....	pag. 8

## **Articolo 1 Istituzione dell'imposta**

1. Per finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali è istituita nel Comune di Padova l'imposta di soggiorno.
2. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Padova ai sensi dall'art. 4 del D.Lgs. del 14 marzo 2011 n. 23.

## **Articolo 2<sup>1</sup> Presupposto dell'imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definite dalla legge regionale in materia di turismo) nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 ubicati nel territorio del Comune di Padova.

## **Articolo 3<sup>2</sup> Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari**

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive nonché negli immobili destinati alla locazione breve di cui all'articolo 2.
2. ~~Soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.<sup>3</sup>~~
3. Non rientrano tra i soggetti passivi d'imposta coloro che sono stati alloggiati nelle strutture ricettive e immobili destinati alla locazione breve dallo stesso Comune di Padova o da altri soggetti pubblici nell'ambito della propria attività istituzionale per far fronte a situazioni di emergenza sociale, posto che in tali casi il pernottamento nella struttura ricettiva concretizza una modalità di intervento istituzionale socio-assistenziale.
4. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1 ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 4, comma 5 ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 sono responsabili del pagamento d'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e di altre tipologie ricettive di cui alla L.R. Veneto n. 11/2013 ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi di appartamenti ubicati nel territorio comunale.

## **Articolo 4 Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Padova;
  - b) i minori entro il sedicesimo anno di età;
  - c) coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù ed in strutture ricettive di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Padova;

---

<sup>1</sup> Articolo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 17.05.2021

<sup>2</sup> Articolo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 17.05.2021

<sup>3</sup> Annullato con sentenza TAR n. 01583/2011 REG. RIC.

- d) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e un eventuale accompagnatore;
- e) chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- f) i genitori o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
- g) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
- h) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
- i) gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio.

2. L'esenzione di cui ai punti d), e) ed f) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

#### **Articolo 5<sup>4</sup>** **Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. Nelle strutture di cui all'art. 2, l'imposta è applicata fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.

#### **Articolo 6<sup>5</sup>** **Obblighi del Gestore**

1. Il gestore della struttura ricettiva, è responsabile del pagamento, con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti passivi, dell'imposta di soggiorno al Comune di Padova ed è, pertanto, tenuto alla riscossione ed al successivo versamento dell'imposta di soggiorno entro il quindicesimo giorno successivo alla chiusura del trimestre solare.
2. Contestualmente con l'inizio dell'attività, il gestore deve obbligatoriamente accreditarsi mediante l'accesso al portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.  
I gestori delle strutture ricettive ubicate nel comune di Padova sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
- 2 bis. Il gestore della struttura ricettiva comunica, al Comune di Padova, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del

<sup>4</sup> Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 10.12.2018 e n. 52 del 17.05.2021

<sup>5</sup>Articolo modificato con deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza del Consiglio Comunale n. 29 del 06.06.2017, con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 96 del 10.12.2018 e n. 52 del 17.05.2021

trimestre precedente nonché il relativo periodo di permanenza distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti. I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata. La comunicazione trimestrale è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale.

La dichiarazione cumulativa di cui all'art. 4, comma 1 ter, del D.lgs. n. 23/2011 e s.m.i., dovrà essere trasmessa secondo i termini e le modalità previste dal medesimo.

3. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto comunque a trasmettere le comunicazioni trimestrali e la dichiarazione cumulativa in caso di mancanza di ospiti presso la struttura, anche per effetto di eventuali periodi di chiusura della medesima.
4. Il gestore della struttura ricettiva è comunque tenuto a trasmettere le comunicazioni trimestrali e la dichiarazione cumulativa anche nel caso in cui si avvalga per la prenotazione e riscossione di canoni o corrispettivi di portali telematici o di intermediari immobiliari se, questi ultimi, non dichiarano al Comune il dato riferito a ciascuna struttura gestita.

### **Art. 6 bis<sup>6</sup>** **Locazioni brevi**

1. Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.
2. I soggetti che incassano il canone o il corrispettivo della locazione, ovvero coloro i quali intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, compresi quelli che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i gestori di portali telematici che mettono in contatto persone che offrono e persone che cercano alloggi in locazione, devono riscuotere l'imposta versandola trimestralmente al Comune di Padova, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
3. I soggetti di cui al comma 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, così come previsto dall'art. 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 e s.m.i., della trasmissione delle comunicazioni trimestrali e della dichiarazione cumulativa nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
- 3.bis I soggetti di cui al comma 2 comunicano, al Comune di Padova, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente nonché il relativo periodo di permanenza distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti. I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata. La comunicazione trimestrale è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale.  
La dichiarazione cumulativa di cui all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50/2017 e s.m.i., dovrà essere trasmessa secondo i termini e le modalità previste dal medesimo.
4. I soggetti di cui al precedente comma 2, non residenti, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, provvedono al versamento dell'imposta di soggiorno e al rispetto degli adempimenti previsti dal decreto legge 50/2017 per il tramite del rappresentante fiscale, individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 secondo quanto stabilito nel decreto direttoriale dell'Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2017 prot. n. 132395/2017 attuativo del Decreto Legge 50/2017 art. 4 commi 4, 5 e 5 bis.

---

<sup>6</sup> Articolo introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 10.12.2018 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 17.05.2021

5. L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Padova, può essere assolta preventivamente dal soggetto cui sono demandati, in forma continuativa, il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno o pagamento del soggiorno nonché di check in /check out e pagamento del soggiorno nella struttura ricettiva; a tale soggetto spetta la riscossione e il versamento dell'imposta di soggiorno e di tutti gli altri obblighi previsti nel presente regolamento in capo al gestore.

#### **Art. 6 ter<sup>7</sup>**

#### **Disposizione sugli Agenti Contabili**

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di maneggio di denaro pubblico, il gestore della struttura ricettiva/gestore di portale telematico/ soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono Agenti contabili relativamente alle somme percepite per l'imposta di soggiorno e sono soggetti al giudizio di conto della Corte dei Conti. A tal fine, entro il 30 gennaio deve essere presentato al Comune di Padova il conto giudiziale della gestione di cassa relativa alle entrate maneggiate a titolo di imposta nell'anno precedente.
2. Il conto di gestione, debitamente compilato e sottoscritto dall'agente contabile della struttura, deve essere trasmesso al Comune entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza delle somme, nelle seguenti modalità alternative:
  - mediante posta elettronica certificata;
  - consegna al Protocollo del Comune di Padova.
3. L'agente contabile deve conservare la documentazione comprovante le risultanze indicate nel conto di gestione con obbligo di esibizione in caso di richiesta da parte delle autorità competenti.

#### **Articolo 7<sup>8</sup>**

#### **Versamenti**

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva e ai soggetti indicati al comma 2 dell'art. 6 bis presso la quale hanno pernottato. Questi provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Padova.
2. Il gestore della struttura ricettiva nonché i soggetti indicati al comma 2 dell'art. 6 bis effettuano il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare nei modi seguenti: a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Padova; b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale del Comune di Padova; c) mediante pagamento tramite il sistema bancario; d) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale.

#### **Articolo 8<sup>9</sup>**

#### **Disposizioni in tema di accertamento**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
  - a) invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e i soggetti indicati al comma 2 dell'art. 6 bis ad esibire o trasmettere atti e documenti;

<sup>7</sup>Articolo introdotto con deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza del Consiglio Comunale n. 29 del 06.06.2017 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 10.12.2018

<sup>8</sup>Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 10.12.2018 e n. 52 del 17.05.2021

<sup>9</sup>Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 17.05.2021

- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive e ai soggetti indicati al comma 2 dell'art. 6 bis questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

### **Articolo 9<sup>10</sup>**

#### **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele presentazione della comunicazione trimestrale, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva e dei soggetti indicati al comma 2 dell'art. 6 bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui agli articoli 6 e 6 bis del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 3 bis. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione cumulativa si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva e i soggetti indicati al comma 2 dell'art. 6 bis saranno passibili di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. (Abrogato).

### **Articolo 10**

#### **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente.

### **Articolo 11**

#### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Padova da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza

---

<sup>10</sup>Articolo modificato con deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza del Consiglio Comunale n. 29 del 06.06.2017 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 17.05.2021

- del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci per trimestre solare.

## **Articolo 12** **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.

## **Articolo 13** **Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1 settembre 2011.
2. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296, il regolamento generale delle entrate tributarie approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 03/02/2003 e successive modifiche.